



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI di Napoli

10 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al [REDACTED] promossa da:

ASL NAPOLI 1 CENTRO , (C.F. **06328131211**), domiciliato in ; rappresentato e difeso dall' [REDACTED]
[REDACTED] giusta procura in atti.

ATTORE

contro

[REDACTED]
[REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED]), domiciliato in via duomo 16 81025 MARCIANISE; rappresentato e difeso dall'avv.
IODICE ANTONIO giusta procura in atti.



[REDACTED]

ingiuntivo; ed infatti il fatto estintivo della pretesa, vale a dire l'avvenuto pagamento, si era già verificato prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e non è stato fatto valere in sede di opposizione. La mancata eccezione in tale sede ha determinato l'accertamento, con efficacia di giudicato, della debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo.

Ma il rigetto della pretesa deriva, altresì, dalla violazione del ne bis in idem, in quanto sulla domanda avanzata da parte ricorrente nel presente giudizio si è già pronunciato altro giudice ritenendo che la stessa fosse inammissibile per violazione del precedente giudicato. Su tale pronuncia si è formato il giudicato. Ad oggi tale ultima decisione impedisce l'esame nel merito della questione in quanto altrimenti si violerebbe il precedente giudicato formatosi. Appare evidente, quindi, la preclusione nel presente giudizio poichè altrimenti ne deriverebbe un contrasto tra giudicati. La precedente sentenza, infatti, ha ad oggetto la medesima pretesa e le medesime parti; sulla sua inammissibilità sussiste già una pronuncia passata in giudicato e pertanto non è possibile pronunciarsi nuovamente sull'ammissibilità o meno della domanda formulata.

La domanda va, quindi, rigettata per i superiori motivi.

[REDACTED]

In considerazione delle circostanze e della presunta duplicazione del pagamento effettuato si ritiene di non dover dar luogo alla condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

Rigetta la domanda per i motivi sopra esposti;

[REDACTED]

Così deciso in Tribunale di Napoli , il 27 aprile 2026

II GIUDICE

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

